

Prot. n. 01121/2022

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2022, presentato congiuntamente, in data 5 ottobre 2022, dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e nei confronti del sig. Flavio Roda per la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari anche in via monocratica, della decisione n. 10 della Corte d'Appello Federale della FISI del 30 settembre 2022, comunicata il 3 ottobre 2022, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione n. 8/2022 del Tribunale Federale della FISI, volto ad ottenere la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente Federale della FISI del sig. Flavio Roda in vista delle elezioni del 15 ottobre 2022; nonché, occorrendo, per la disapplicazione/annullamento *in parte qua* degli artt. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto Federale;

ritenuto che, ad avviso del Collegio, appare pregiudiziale e potenzialmente assorbente, affrontare e risolvere la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo all'odierno giudice in tema di controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive che si connotano come decisioni in ordine alla regolare assunzione di cariche elettive, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, attraverso procedure elettorali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (da ultimo, Cass. Civile - Sezioni Unite, n. 3101 del 2 febbraio 2022, resa a conclusione di una vicenda processuale portata alla cognizione della giustizia amministrativa culminata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2320/2020, pubblicata il 7 aprile 2020);

ritenuto che occorre, pertanto, sollecitare il contraddittorio tra le parti del giudizio in ordine a tale pregiudiziale questione, la cui rilevanza è stata colta *ex officio* dal Collegio giudicante, non potendo rinvenirsi negli atti difensivi delle parti l'esistenza di una specifica e tipica eccezione di rito;

PQM

Visti gli articoli 2, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 101, 2° comma, del codice di procedura civile, riserva la decisione, assegnando alle parti costituite il termine di giorni venticinque dalla presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla dedotta questione.

Roma, 27 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Palmieri

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 27 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face